



COMUNE DI DRO

Provincia di Trento
Via Torre, 1 – 38074 Dro (TN)
www.comunedro.it



Circolare n. 20 – 2024.

Alla Responsabile del Servizio Segreteria e affari generali e sue collaboratrici

Alla Capo Ufficio dell’Ufficio Demografici, attività economiche e sociali

Alla Responsabile del Servizio Ragioneria e finanze

Alla dipendente Cinzia Leoni

OGGETTO: Trattamento dei dati personali nelle scuole e nei nidi d’infanzia.

Il Consorzio dei Comuni Trentini – Servizio privacy ha di recente trasmesso l’allegata circolare in materia di trattamento dei dati personali nelle scuole e nei nidi d’infanzia.

Vi chiedo a riguardo di darne attenta lettura e di provvedere ai relativi adempimenti, ciascuno per la propria competenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Cinzia Mattevi

PROT. M798 04/10/24

COPIA X SEGRETERIA



Consorzio dei
Comuni Trentini

Trento, 03 ottobre 2024
MAM/FD

Al Sindaco/Presidente
Al Segretario/Direttore
Al Referente privacy
degli Enti aderenti al Servizio
privacy RPD

interoperabilità PITRE

OGGETTO: Servizio privacy RPD – Trattamento dei dati personali nelle scuole e nei nidi d'infanzia.

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Macro Area Formazione e Privacy
Catherine Tonini


Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

[documento firmato digitalmente]

Questo documento, se inviato in forma cartacea,
costituisce copia dell'originale informatico firmato
digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è
sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del
D. Lgs. 39/1993 (art. 3).

[documento firmato digitalmente]

Questo documento, se inviato in forma cartacea,
costituisce copia dell'originale informatico firmato
digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è
sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del
D. Lgs. 39/1993 (art. 3).



Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa

P.IVA e C.F.
01533550222

Iscritta al Registro delle
Imprese di Trento n. 143476

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)

Tel. 0461 987139

consorzio@pec.comunitrentini.it
info@comunitrentini.it

www.comunitrentini.it



Nel corso degli ultimi mesi, il Servizio privacy RPD ha ricevuto alcune richieste di supporto in relazione alla **corretta gestione dei dati personali all'interno delle scuole e, in particolare, negli asili nido.**

Trattandosi di un tema di interesse generale, si ritiene utile fornire una panoramica delle principali tematiche che i Comuni si trovano ad affrontare in quanto soggetti competenti alla gestione del servizio di asilo nido, autonomamente o per il tramite di soggetti terzi ai quali il servizio è stato affidato, con l'obiettivo di fornire alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il corretto trattamento dei dati personali, infatti, costituisce una condizione essenziale per garantire il rispetto della dignità delle persone, della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Peraltro, quando vengono in rilievo dati personali riferiti ai minori, il Titolare del trattamento è tenuto ad apprestare tutele di maggior rigore e più ampie garanzie a protezione dei loro diritti.

Di regola, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l'adempimento di un obbligo legale da parte del Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Titolare sia investito e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all'art. 2-ter del Codice. Infatti, l'amministrazione pubblica può trattare i dati personali se esiste una norma di legge o di regolamento che legittimi il trattamento dei dati personali degli interessati.


L'acquisizione del consenso dell'interessato, o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, al contrario, non è base giuridica idonea e lecita per fondare una specifica attività di trattamento da parte di un Ente pubblico.

Pertanto, al fine di rendere consapevoli gli interessati (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) delle finalità per cui e delle modalità con cui l'Ente tratta i loro dati personali, nonché dei diritti che i medesimi possono esercitare, il **Titolare del trattamento è tenuto a fornire una informativa al trattamento dei dati personali, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 12 del GDPR** (Reg. UE 2016/679). Tale informativa deve essere resa in forma **concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro**. Per maggiori informazioni sulla redazione delle informative al trattamento dei dati personali, si rimanda alla circolare del Servizio Privacy RPD dd. 02.02.2024, denominata *"Servizio Privacy Responsabile Protezione dei Dati (RPD) – chiarimenti rispetto alla redazione delle informative al trattamento dei dati personali"*.

Il consenso, pur non costituendo valida base giuridica, può comunque essere raccolto quale forma di coinvolgimento e di ulteriore trasparenza nei confronti degli interessati, chiarendo però, nel contempo, che tale forma di condivisione non libera il Titolare/Ente pubblico dalla individuazione della base giuridica che legittima il trattamento. La condivisione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale delle attività promosse dal Comune può essere una ulteriore forma di tutela per gli interessati, atteso che queste iniziative potrebbero non essere riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo, ad esempio nel caso della promozione delle attività scolastiche o pubblicazione di fotografie.

Autorizzati al trattamento dei dati personali

Il personale comunale in servizio presso gli istituti scolastici andrà debitamente nominato quale autorizzato al trattamento dei dati personali se, e in quanto, nell'espletamento della propria attività lavorativa, tratti dati personali di cui è titolare l'Ente. Inoltre, il medesimo andrà opportunamente formato in materia di protezione dei dati personali.





Servizio di gestione affidato ad un soggetto terzo: nomina a responsabile del trattamento

Qualora la gestione del nido d'infanzia venga affidata, in *outsourcing*, a un soggetto terzo, con il medesimo dovrà essere sottoscritto un atto formale/contratto di nomina a responsabile del trattamento (*DPA- data privacy agreement*), all'interno del quale siano contenute le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali che il fornitore tratta per conto del Titolare del trattamento.

Formazione della modulistica inherente alla richiesta di ammissione all'asilo nido

Il Garante per la Protezione dei Dati Personalni, con provvedimento dd. 6 giugno 2013 (<https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2554925>) inherente alla raccolta di taluni dati personali ritenuti eccedenti e non pertinenti ai fini dell'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale, ricorda che, per predisporre la graduatoria di ammissione dei bambini al nido, il **Titolare del trattamento è vincolato al rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, e che pertanto è tenuto a raccogliere solamente i dati strettamente necessari** alla formazione della citata graduatoria, avendo riferimento ai criteri in base ai quali i punteggi vengono attribuiti, come previsto all'interno dei regolamenti comunali per la disciplina degli asili nido.

Tali cautele andranno apprestate con riferimento alla formazione di tutti i moduli mediante i quali si richiedono dati personali. I moduli, inoltre, dovranno contenere anche un'informativa al trattamento dei dati personali, al fine di rendere immediatamente edotti gli interessati del trattamento in essere.

Graduatorie di ammissione all'asilo nido


Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nel **pubblicare le graduatorie di ammissione agli asili nido**, si rammenta di non inserire dati personali riferiti ai minori e di sostituire, invece, i nominativi con un codice numerico o con il numero di protocollo assegnato alla domanda, che servirà quale identificativo da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale.

A tal proposito, si ritengono mutuabili le indicazioni rese dal Garante in apposite FAQ (<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq>) in tema di pubblicazione degli elenchi di formazione delle classi: "secondo l'art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente dalla norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.

A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all'a.s. [2020-2021], mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l'elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato "copia conoscenza nascosta" (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.

Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico "disclaimer" con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).





Comunque, secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. [...]

Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.

In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).

Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce **il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni**.

Nella pratica, le graduatorie potranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione solamente con l'indicazione di codici alfanumerici o con i numeri di protocollo assegnati alle domande e non invece con l'indicazione dei nominativi dei bambini o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ugualmente, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili i minori (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate)¹.

Mensa e diete speciali

Allergie, intolleranze, così come l'appartenenza a un credo religioso, che vadano a incidere sull'alimentazione del minore sono dati personali appartenenti a categorie particolari, che possono essere trattati dall'Ente pubblico, ai sensi dell'art. 9 de GDPR e dell'art. 2-sexies del Codice Privacy, se e in quanto siano previsti "da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato".

Particolarmente accurata, in tal caso, dovrà essere l'informativa circa il trattamento di tali dati particolari fornita ai genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

È importante assicurarsi che gli stessi comprendano con precisione le finalità del trattamento, siano esse previste dalla legge, oppure connesse alla possibilità di usufruire dei servizi (ad esempio, mensa e palestra) e specificare in maniera chiara che, per nessun motivo, tali dati saranno trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati forniti.


I cuochi e gli altri collaboratori, che prestano la propria attività lavorativa in tale contesto, sono da nominare autorizzati al trattamento dei dati personali, posto che possono venire a conoscenza di informazioni alimentari riferite ai minori.

Raccolta delle immagini dei minori

Preliminarmente, si rammenta che le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici non violano la privacy. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va tuttavia prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su internet e sui social network. In caso di comunicazione sistematica o diffusione

¹ FAQ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini "Scuola e Privacy" consultabili al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy>.





diventa infatti necessario, di regola, per i privati ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video (se, del caso, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale).

Diversamente, qualora sia l'Ente a effettuare attività di trattamento concernenti la raccolta e diffusione delle immagini dei minori, di seguito si riepilogano gli aspetti a cui prestare attenzione.

In primo luogo, è necessario rispettare la disciplina sul diritto d'autore. Ai sensi degli artt. 96 e ss. della legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633), è previsto l'obbligo per chiunque voglia esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una persona di chiedere preventivamente il consenso di questa (tramite la sottoscrizione di una liberatoria), tranne che nei seguenti casi:

- se si tratta di personaggio famoso o pubblico ripreso nell'ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta;
- se la pubblicazione avviene a scopi scientifici, didattici o culturali;
- se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia;
- se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico e il volto della persona non è isolato dal contesto.


Anche nei casi di esclusione appena esposti è necessario, comunque, rispettare le prescrizioni sancite nell'art. 10 del Codice Civile, per il quale "*qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso salvo risarcimento dei danni.*"

È opportuno, dunque, in prima battuta, verificare che tali aspetti siano stati osservati e che l'acquisizione del materiale da parte dell'Ente sia in linea con la normativa richiamata a tutela del diritto d'autore. In sostanza, necessita previamente acquisire il consenso (ex L. n.633/1941) di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà sul minore.

Per quanto attiene, invece, alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, la raccolta e la diffusione delle immagini/videoriprese, seppur parzialmente oscurate, comporta un trattamento di dati personali; pertanto, è necessario rispettare gli specifici precetti dettati dalla normativa.

La vigente normativa in materia prevede che il trattamento di dati personali, effettuato dall'Ente pubblico, è consentito per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che nell'ambito di tale trattamento lo stesso non deve richiedere il consenso dell'interessato. Altresì, l'eventuale diffusione/pubblicazione di dati personali è consentita ed è legittima in quanto tale attività sia prescritta da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali. Si tratta quindi di valutare se ricorrono tali presupposti che legittimano il trattamento e la diffusione di dati personali. In caso di risposta affermativa, si può sancire che il trattamento sia lecito e dunque tale attività di videoripresa di soggetti minorenni possa essere posta in essere.

In questo contesto, sarà inoltre opportuno valutare il rispetto dei principi in materia di proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati personali. Infatti, la valutazione circa l'opportunità e le modalità di diffusione di videoriprese di un minore deve essere contemporanea, alla luce della finalità istituzionale perseguita dall'Ente, soppesando di volta in volta se tale finalità sia coerente con il rispetto del diritto alla riservatezza del minore. Dunque, nella legittima attività di trattamento di dati personali, possono essere diffusi solo i dati strettamente pertinenti alla finalità pubbliche proprie del Titolare del trattamento.





Anche in questo caso, particolare attenzione va posta all'adempimento dell'obbligo di rendere una compiuta **informativa agli interessati**: quest'ultima, infatti, deve essere formata e messa a disposizione degli stessi (e degli esercenti la responsabilità genitoriale) e all'interno della medesima devono trovare specificazione, tra l'altro, le modalità con cui i dati personali raccolti verranno pubblicati, nonché le specifiche attività che verranno poste in essere con i dati personali raccolti. Si suggerisce di rendere l'informativa al trattamento dei dati personali congiuntamente alla somministrazione della liberatoria in materia di diritto d'autore, così da consentire agli esercenti la responsabilità genitoriale scelte pienamente informate.


Videosorveglianza nelle scuole

Con apposita FAQ dedicata (<https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy>), il Garante ha chiarito che si possono installare telecamere all'interno di istituti scolastici, "ma l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato".

In un'audizione tenutasi presso la Camera dei deputati (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9046262>) nel 2018, il Garante ha avuto occasione di evidenziare taluni profili di criticità, invitando, nella scelta di installazione dell'impianto, a valutare parametri "quali i fattori di rischio propri del contesto di riferimento, l'effettiva necessità della videosorveglianza in ragione delle caratteristiche dei soggetti ospitati, della durata della permanenza o delle specificità della struttura stessa".

Così facendo, "si garantirebbe un rispetto maggiore dei principi di proporzionalità e necessità del trattamento, assicurando che il ricorso a uno strumento di monitoraggio così invasivo, avvenga solo laddove altre misure meno limitative della riservatezza risultino inefficaci, orientando così anche una discrezionalità dei titolari che rischierebbe, altrimenti, di degenerare in arbitrarietà". L'Autorità Garante, in tale contesto, primariamente auspica che "siano valorizzate anche le misure volte a investire, in chiave preventiva, sulla formazione degli operatori, introducendo anche sistemi di controlli più articolati che coinvolgano attivamente il personale tutto e, se del caso, le famiglie stesse senza comprometterne il rapporto fiduciario". In caso di installazione di sistemi di videosorveglianza, troveranno applicazione le indicazioni in materia di protezione dei dati personali rese con circolare del Servizio Privacy RPD dd. 13.03.2024, denominata "Servizio Privacy Responsabile Protezione dei Dati (RPD) – Indicazioni per rendere l'attività di videosorveglianza conforme alla normativa in materia di dati personali".

Per ogni eventuale chiarimento, il Servizio privacy - RPD rimane a disposizione ai seguenti recapiti: tel. 0461 987139; e-mail serviziorpdp@comunitrentini.it.
Cordiali saluti.






Consorzio dei
Comuni Trentini

La Responsabile dell'Area Privacy
e Referente RPD
dott.ssa Laura Marinelli

[documento firmato digitalmente]

Questo documento, se inviato in forma cartacea,
costituisce copia dell'originale informatico firmato
digitalmente conservato dal nostro Ente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005 (artt. 3-bis e 71). La firma autografa è
sostituita dal nominativo del responsabile ai sensi del
D. Lgs. 39/1993 (art. 3).



Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa

PIVA e C.F. | Iscritta al Registro delle | Via Torre Verde, 23 | consorzio@pec.comunitrentini.it |
01533550222 | Imprese di Trento n. 143476 | 38122 TRENTO (TN) | Tel. 0461 987139 | info@comunitrentini.it | www.comunitrentini.it